

Premessa

Lo scorso 20 giugno 2012 la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti ha approvato all'unanimità una relazione territoriale riferita alla regione Puglia (doc. XXIII, n. 10), al termine di un lungo approfondimento iniziato a Roma nel luglio del 2010 con le audizioni dei rappresentanti della magistratura e, successivamente, il 2 febbraio e il 9 marzo 2011, sempre nella sede della Commissione, del presidente della regione Puglia, Nichi Vendola. Nel mese di marzo 2012, sono stati auditi il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto, Franco Sebastio, e il responsabile dello stabilimento Ilva di Taranto, Luigi Capogrosso.

La Commissione, inoltre, ha effettuato due missioni in Puglia, una a Taranto, dal 14 al 16 settembre 2010 e l'altra a Bari dal 25 al 27 gennaio 2011.

Il 14 settembre 2010 è stato effettuato un sopralluogo presso il sito ex Enichem di Brindisi mentre il 15 settembre 2010 sono stati effettuati due sopralluoghi presso il termovalorizzatore di Massafra e lo stabilimento Ilva.

In occasione delle missioni, sono state sentite sessantasette persone, tra magistrati, ufficiali e autorità di polizia, prefetti e questori, amministratori locali e rappresentanti delle associazioni ambientaliste, il cui elenco è contenuto nel documento citato.

La Commissione si è soffermata in modo approfondito sulla situazione che si registra a Taranto dove significativi problemi di inquinamento ambientale derivano dalla presenza dello stabilimento Ilva.

Alla luce degli sviluppi recenti sul caso Ilva, la Commissione ha ritenuto opportuno procedere alla presentazione di un aggiornamento alla relazione territoriale riferita alla regione Puglia (doc. XXIII, n. 10).

Ai fini della predisposizione della relazione di aggiornamento, oltre all'acquisizione di tutta la documentazione utile, sono stati auditi, il 6 agosto 2012, il presidente dell'Ilva Spa, Bruno Ferrante, ed il 18 settembre 2012 il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto, Franco Sebastio.

Il presente documento, dunque, contiene solo l'approfondimento effettuato dalla Commissione sulle ultime vicende riguardanti l'impianto Ilva di Taranto; si rinvia alla lettura del documento originario (doc. XXIII, n. 10) per tutte le altre problematiche afferenti alla più generale situazione del ciclo dei rifiuti nella regione Puglia.

1 – *Le misure cautelari personali e reali emesse nell'ambito del procedimento penale n. 4868/10.*

Il Gip presso il tribunale di Taranto, nella persona della dottoressa Patrizia Todisco, ha emesso, il 26 luglio 2012, un'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari nei confronti dei vertici dell'Ilva,

del direttore dello stabilimento e di coloro che rivestivano il ruolo di capo area dei settori indicati nelle contestazioni provvisorie.

È stato inoltre emesso un provvedimento di sequestro preventivo avente ad oggetto le aree, gli impianti ed i materiali siti nelle seguenti aree dello stabilimento Ilva: area parchi, area cokerie, area agglomerato, area altiforni, area acciaierie, area grf (gestione rottami ferrosi).

Nelle ordinanze viene denunciata una grave ed attualissima situazione di emergenza ambientale e sanitaria, imputabile alle emissioni inquinanti, convogliate, diffuse e fuggitive dello stabilimento Ilva Spa e, segnatamente, di taluni impianti ed aree del siderurgico che presentano accertate e persistenti criticità ambientali: area parchi, area cokerie, area agglomerato, area altiforni, area acciaierie ed area grf (gestione rottami ferrosi).

La Commissione ha acquisito copia dell'ordinanza cautelare (documento 1340/1).

In particolare, sono stati raggiunti da misura cautelare personale i seguenti soggetti

1. RIVA Emilio, presidente del consiglio di amministrazione Ilva sino al 19 maggio 2010;

2. RIVA Nicola, presidente del consiglio di amministrazione Ilva dal 19 maggio 2010 ed in precedenza consigliere e consigliere delegato;

3. CAPOGROSSO Luigi, direttore dello stabilimento Ilva;

4. ANDELMI Marco, capo area parchi dal 27 aprile 2007 ed in corso;

5. CAVALLO Angelo, capo area agglomerato dal 27 aprile 2007 ed in corso;

6. DIMAGGIO Ivan, capo area cokerie dall'8 aprile 2003 ed in corso e dal 9 febbraio 2012 ruolo condiviso con altro responsabile;

7. DE FELICE Salvatore, capo Area Altoforno dal 9 dicembre 2003 ed in corso;

8. D'ALÒ Salvatore, capo area acciaieria/1 dall'8 aprile 2003 e capo area acciaieria/2 dal 28 ottobre 2009 – capo area GRF dal 27 aprile 2007 ed in corso.

2 – *L'ordinanza di misura cautelare personale. I reati oggetto di contestazione e i gravi indizi di colpevolezza.*

I pubblici ministeri, oltre ai reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006, hanno contestato il reato di disastro ambientale, la rimozione o omissione dolosa di cautele a salvaguardia della salute dei

lavoratori sul posto di lavoro, il reato di avvelenamento di sostanze destinate all'alimentazione, nonché il reato di danneggiamento.

I fatti sono stati contestati come consumati in continuazione a partire dal 1995 sino ad oggi.

Di seguito si riportano le contestazioni come formulate dai pubblici ministeri di Taranto:

« RIVA Emilio, RIVA Nicola, CAPOGROSSO Luigi, ANDELMI Marco, CAVALLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D'ALÒ Salvatore

a) artt. 81, 110 c.p.; 24, 25 decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988; 256, 279 decreto-legge n. 152/06

perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, realizzavano con continuità e non impedivano una quantità imponente di emissioni diffuse e fuggitive nocive in atmosfera in assenza di autorizzazione, emissioni derivanti dall'area parchi, dall'area cokeria, dall'area agglomerato, dall'area acciaieria, nonché dall'attività di smaltimento operata nell'area GRF e dalle diverse « torce » dell'area acciaieria a mezzo delle quali (torce) smaltivano abusivamente una gran quantità di rifiuti gassosi. Tutte emissioni che si diffondevano sia all'interno del siderurgico, ma anche nell'ambiente urbano circostante con grave pericolo per la salute pubblica (capo così precisato ed integrato, in fatto, dai PP.MM. con nota del 12.07.2012).

In Taranto dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza.

RIVA Emilio, RIVA Nicola, CAPOGROSSO Luigi, ANDELMI Marco, CAVALLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D'ALÒ Salvatore

b) artt. 110, 434 comma primo e secondo c.p.

perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, nella gestione dell'Ilva di Taranto operavano e non impedivano con continuità e piena consapevolezza una massiva attività di sversamento nell'aria – ambiente di sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale, diffondendo tali sostanze nelle aree interne allo stabilimento, nonché rurali ed urbane circostanti lo stesso. In particolare, IPA, benzo(a)pirene, diossine, metalli ed altre polveri nocive determinando gravissimo pericolo per la salute pubblica e cagionando eventi di malattia e morte nella popolazione residente nei quartieri vicino il siderurgico.

In Taranto-Statte dal 1995 e sino alla data odierna.

RIVA Emilio, RIVA Nicola, CAPOGROSSO Luigi, ANDELMI Marco, CAVALLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D'ALÒ Salvatore

c) artt. 110, 437 comma 1 e 2 c.p.

perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, omettevano di collocare e comunque omettevano di gestire in maniera adeguata, impianti ed apparecchiature idonee ad impedire lo sversamento di una quantità imponente di emissioni diffuse e fuggitive in

atmosfera, nocive per la salute dei lavoratori, emissioni derivanti dall'area parchi, dall'area cokeria, dall'area agglomerato, dall'area acciaieria, nonché dall'attività di smaltimento operata nell'area GRF. Tutte emissioni che si diffondevano sia all'interno del siderurgico, ma anche nell'ambiente urbano circostante con grave pericolo per la salute dei lavoratori che subivano altresì eventi di danno alla salute stessa.

In Taranto dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza.

RIVA Emilio, RIVA Nicola, CAPOGROSSO Luigi, ANDELMI Marco, CAVALLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D'ALÒ Salvatore

d) artt. 110, 439 c.p.

perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, attraverso l'attività di sversamento delle sostanze nocive di cui ai precedenti capi di imputazione, provocavano e non impedivano la contaminazione dei terreni ove insistevano diverse aziende agricole locali, in tal guisa cagionando l'avvelenamento da diossina di circa 2.271 capi di bestiame destinati all'alimentazione diretta e indiretta con i loro derivati, a seguito dell'attività di pascolo esercitata nelle suddette aziende. Capi di bestiame poi abbattuti perché contaminati da diossina e PCB e pericolosi per la salute umana.

In Taranto-Statte dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza.

RIVA Emilio, RIVA Nicola, CAPOGROSSO Luigi, ANDELMI Marco, CAVALLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D'ALÒ Salvatore

e) artt. 81 comma 1 - 110 - 674 - 639 comma 2 e 3, e 635 comma 1 e 2 n. 3) c.p.

perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, provocavano e comunque non impedivano, omettendo di adottare gli opportuni accorgimenti, continui e permanenti sversamenti nell'ambiente circostante di minerali e polveri riconducibili ai materiali depositati presso i Parchi Minerali Ilva e/o aree di produzione ubicate all'interno dello stabilimento, nonché alle aree cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria e GRF, tali da offendere, imbrattare e molestare persone, in considerazione di una esposizione continua e giornaliera, nonché da deturpare, imbrattare e danneggiare, sia dal punto di vista strutturale che del ridotto valore patrimoniale-commerciale conseguente all'insalubre ambiente inquinato, decine di edifici pubblici e privati di cui alle denunce in atti (come da elenco allegato), tutti ubicati nel Quartiere Tamburi del Comune di Taranto e nelle immediate vicinanze dello stabilimento siderurgico (cimitero, giardini e parchi pubblici, impianti sportivi, strade, private abitazioni, ecc.).

Con l'aggravante di danno arrecato ad edifici pubblici o destinati all'esercizio di un culto.

In Taranto dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza.

Con recidiva specifica reiterata per CAPOGROSSO Luigi »

Nel provvedimento applicativo di misura cautelare sono stati indicati i gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in merito alla commissione dei reati così come configurati.

Sono stati, tra gli altri, utilizzati i dati probatori acquisiti all'esito della perizia chimico-ambientale e medico-epidemiologica effettuate in sede di incidente probatorio.

Si riportano alcuni passaggi particolarmente significativi contenuti nell'ordinanza: « La gestione del siderurgico di Taranto è sempre stata caratterizzata da una totale noncuranza dei gravissimi danni che il suo ciclo di lavorazione e produzione provoca all'ambiente e alla salute delle persone.

L'attuale gruppo dirigente si è insediato nel (maggio del) 1995 periodo in cui erano assolutamente noti non solo il tipo di emissioni nocive che scaturivano dagli impianti, ma anche gli impatti devastanti che tali emissioni avevano sull'ambiente e sulla popolazione.

Invero, già da diversi anni prima, erano chiari gli effetti dannosi della diossina e degli IPA.

Non solo, come abbiamo visto, già dal 1997 e poi a seguire sino ad oggi gli accertamenti dell'ARPA evidenziavano i problemi per la salute che determinavano le emissioni del siderurgico. Note e relazione dell'ARPA perfettamente a conoscenza di tutti trattandosi di documenti pubblici.

Eppure, nonostante ciò, ancora oggi gli accertamenti dell'ARPA hanno verificato livelli alti (oltre i limiti) di benzo(a)pirene nelle aree urbane (quartiere Tamburi), nonché la presenza di diossina sempre in aree urbane vicine allo stabilimento.

Peraltro, tali inquinanti sono stati chiaramente indicati come provenienti dall'Ilva (vedi sopra) ed assolutamente caratterizzati dall'attualità.

Inoltre, chiarissimo era il devastante impatto che tali inquinanti hanno avuto ed hanno su un'ampia fascia di territorio ricomprendente le aziende agricole che hanno subito, nel complesso, l'abbattimento di oltre duemila capi di bestiame contaminato da diossina e PCB proveniente dallo stabilimento Ilva.

In ultimo, devastante era anche l'impatto delle sostanze nocive di cui si è detto sulla popolazione residente nei quartieri situati vicino allo stabilimento ed esposti per ragioni eoliche alle polveri inquinanti provenienti dal siderurgico.

Su quest'ultimo aspetto chiare erano le risultanze degli accertamenti dell'ARPA Puglia e dei periti medici di cui si è detto.

Di pari passo erano le conclusioni in ordine all'impatto delle sostanze inquinanti sugli stessi lavoratori Ilva.

(...)

In ultimo, non può non segnalarsi quella che senza timore di essere smentiti può essere definita la più grossolana presa in giro compiuta dai vertici Ilva attraverso i primi atti di intesa sottoscritti dall'attuale gruppo dirigente.

Si tratta, tra i più recenti, di ben quattro atti di intesa sottoscritti da Ilva volti a migliorare le prestazioni ambientali del siderurgico. Il primo in data 8.01.2003, il secondo in data 27.02.2004, il terzo in data 15.12.2004 e il quarto in data 23.10.2006.

Basta leggere l'ultimo per rendersi conto della colossale presa in giro di cui sopra.

Invero, nello stesso si riportano ancora gli stessi impegni assunti da Ilva con i precedenti atti di intesa che ovviamente non erano stati adeguatamente assolti, arrivando assurdamente in tale ultimo atto a sostenere che Ilva, in attuazione del richiamato atto di intesa dell'8.01.2003, aveva completato il sistema di monitoraggio in continuo ai camini delle batterie dei forni coke e dell'agglomerato; fatto ovviamente in totale contrasto con quanto accertato dai periti in sede di incidente probatorio.

Per il resto emerge con chiarezza l'assoluta inadeguatezza di quanto realizzato da Ilva in adempimento dei suddetti atti di intesa. Anzi, in realtà, non si comprende nemmeno bene cosa in effetti abbia realizzato se non la presentazione di documenti e piani di interventi solo sulla carta (vedi atti di intesa in atti).

(...)

Riguardo al disastro doloso di cui all'articolo 434, commi 1 e 2 del codice penale (capo b) dell'addebito cautelare), si legge nell'ordinanza: «Nessun dubbio che le modalità di gestione del siderurgico configurino l'ipotesi criminosa di cui all'articolo 434 del codice penale.

Invero, l'imponente dispersione di sostanze nocive nell'ambiente urbanizzato e non, come sopra accertato, ha cagionato e continua a cagionare non solo un grave pericolo per la salute (pubblica) delle persone esposte a tali sostanze nocive, ma addirittura un gravissimo danno per le stesse, danno che si è concretizzato in eventi di malattia e di morte. In tal senso le conclusioni della perizia medica sono sin troppo chiare.

Non solo, anche le concentrazioni di diossina rinvenute nei terreni e negli animali abbattuti costituiscono un grave pericolo per la salute pubblica ove si consideri che tutti gli animali abbattuti erano destinati all'alimentazione umana su scala commerciale e non, ovvero alla produzione di formaggi e latte.

Trattasi di un disastro ambientale inteso chiaramente come evento di danno e di pericolo per la pubblica incolumità idoneo ad investire un numero indeterminato di persone.

Non vi sono dubbi sul fatto che tale ipotesi criminosa sia caratterizzata dal dolo e non dalla semplice colpa. Invero, la circostanza che il siderurgico fosse terribile fonte di dispersione incontrollata di sostanze nocive per la salute umana e che tale dispersione cagionasse danni importanti alla popolazione era ben nota a tutti. Le sostanze inquinanti erano sia chiaramente cancerogene, ma anche comportanti gravissimi danni cardiovascolari e respiratori. Gli effetti degli IPA e delle diossine sull'uomo non potevano dirsi sconosciuti.

Chi gestiva e gestisce l'Ilva ha continuato in tale attività inquinante con coscienza e volontà per la logica del profitto, calpestando le più elementari regole di sicurezza.

In tal senso l'esame dei video allegati alle note del NOE e alle denunce di privati cittadini in atti appaiono sconcertanti, per non

parlare dell'inadeguatezza degli impianti così come accertata dai periti chimici, le cui conclusioni appaiono illuminanti anche in ordine a quello che di immediato può essere fatto per bloccare almeno in parte il disastro in corso.

Tanto basta per ritenere integrata l'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 434 c.p.

Considerando non solo che vi è stato l'avvelenamento dei terreni rurali e degli animali che vi pascolavano, ma soprattutto un grave danno alla popolazione concretizzatosi in eventi di malattia e morte legati alle emissioni del siderurgico ».

Riguardo al reato di cui all'articolo 437, commi 1 e 2 del codice penale (capo c) dell'addebito cautelare) si riporta nell'ordinanza che: « Osservano i PP.MM. che gli accertamenti del NOE in ordine allo sfornamento del coke, in ordine al fenomeno dello slopping delle acciaierie, in ordine ai problemi dell'area GRF, nonché tutti gli sconcertanti aspetti riguardanti l'area agglomerato e la disastrosa e criminosa gestione delle polveri degli elettrofiltri, aspetti sopra ampiamente trattati (insieme a quelli relativi alle emissioni diffuse polverose dall'area parchi minerali), dimostrano come all'interno dell'Ilva le cautele destinate a prevenire disastri ed infortuni sul lavoro, per utilizzare un eufemismo, non sono correttamente adottate. (...) Sono state, sul punto, richiamate tutte le risultanze della perizia epidemiologica relative alla salute dei lavoratori del siderurgico ».

Per quanto riguarda il reato di cui all'articolo 439 del codice penale osservano i pubblici ministeri che: « Nel caso di specie non vi sono dubbi che gli indagati erano perfettamente al corrente che dall'attività del siderurgico si sprigionavano sostanze tossiche nocive alla salute umana ed animale. In particolare, è evidente che gli indagati erano perfettamente al corrente che la diossina sprigionata dall'area agglomerato era destinata a depositarsi nell'ambiente urbano e rurale circostante.

In tal senso chiare erano le relazioni ARPA di cui abbiamo detto, relazioni note a tutti.

Non solo, essi erano perfettamente al corrente che la diossina (la cui natura altamente tossica è chiara da decenni) depositata nelle zone rurali era in grado di avvelenare i terreni e le colture, ovvero l'erba che vi cresceva; consequenzialmente tutte le specie animali che ivi pascolavano.

Trattasi infatti di un'attività emissiva che si è protratta dal 1995 ed è ancora in corso in tutta la sua nocività.

Nessun segno di resipiscenza si è avuto negli odierni indagati che hanno continuato ad avvelenare l'ambiente circostante per anni.

La piena consapevolezza della loro attività avvelenatrice non può non ricomprendere anche la piena consapevolezza che le aree che subivano l'attività emissiva erano utilizzate quale pascolo di animali da parte di numerose aziende agricole dedite all'allevamento ovi-caprino.

La presenza di tali aziende era infatti un fatto noto da anni, eppure per anni nulla è stato fatto per impedire la dispersione di polveri nocive che hanno avvelenato l'ambiente circostante ove tali aziende operavano ».

Rispetto alle ipotesi contravvenzionali di cui al capo a) — artt. 24 e 25 decreto del Presidente della Repubblica 24.05.1988 n. 203; artt. 256 e 279 decreto legislativo 3.04.2006 n. 152 — i reati di cui al capo e) — (artt. 674, 639 comma 2 e 3 e 635 comma 1 e 2 n. 3) c.p.), si legge, con riferimento alle emissioni in atmosfera: « Tutte le emissioni di cui abbiamo discusso sia esse convogliate e fuggitive riguardano sostanze assolutamente nocive alla salute umana e non, e riguardano non solo i lavoratori Ilva, ma altresì un'ampia fascia di popolazione dei quartieri situati non lontano dallo stabilimento, nonché tutti gli edifici prospicienti il siderurgico che hanno subito l'imbrattamento delle polveri diffuse da esso derivanti.

Nessun dubbio sulla sussistenza del reato di cui all'articolo 674 che ovviamente non può ritenersi escluso alla luce della circostanza che i limiti emissivi dell'AIA sono sostanzialmente rispettati, atteso che il problema riguarda (limitandoci all'applicabilità dell'articolo 674 c.p. e alla giurisprudenza più favorevole agli indagati che richiede il superamento dei limiti di legge) le emissioni diffuse e fuggitive di cui abbiamo detto che ovviamente non hanno limiti di legge perché non dovrebbero proprio esserci.

Peraltro lo sfioramento dei limiti di legge accertati per i livelli di benzo(a)pirene con riferimento ai quartieri vicini al siderurgico di cui si è detto impedisce qualsiasi possibilità di esclusione del reato di cui discutiamo ».

Nell'ordinanza viene sottolineata la sostanziale indifferenza dei dirigenti dell'Ilva rispetto alle gravi e note problematiche ambientali riconducibili al ciclo produttivo.

« Ne consegue, quindi, che, allo stato, solo un intervento drastico sul ciclo produttivo può avere serie e concrete possibilità di successo e certezza di attenuazione delle conseguenze dannose e/o pericolose. Non vi è dubbio che gli odierni indagati, adottando strumenti insufficienti nell'evidente intento di contenere il budget di spesa, hanno condizionato le conseguenze dell'attività produttiva per la popolazione mentre soluzioni tempestive e corrette secondo la migliore tecnologia avrebbero sicuramente scongiurato il degrado di interi quartieri della città di Taranto. Neppure può affermarsi che i predetti non abbiano avuto il tempo necessario, una volta creato e conosciuto il problema, per risolverlo, avuto riguardo al lungo lasso di tempo in cui gli stessi hanno agito nelle rispettive qualità ed al fatto che hanno operato dopo diversi accertamenti giudiziari definitivi di responsabilità nei confronti degli stessi.

Anzi, con specifico riferimento al problema delle polveri, proprio nelle precedenti sentenze è stato chiaramente ribadito che tutte le misure introdotte si sono rivelate, a tutto concedere, « un'abile opera di "maquillage", verosimilmente dettata dall'intento di lanciare un "segnale" per allentare la pressione sociale e/o delle autorità locali ed ambientali — ma non possono essere considerati il massimo in termini di rimedi che si potevano esigere, nel caso concreto, al cospetto della conclamata inefficacia dei presidi in atto ad eliminare drasticamente il fenomeno dello spolverio (...) Anche se non fossero attuabili rimedi diversi per evitare l'evento di pericolo individuato dalla norma

incriminatrice, non per questo la condotta che lo determina, se integrante pienamente gli elementi costitutivi del reato di cui all'articolo 674 c.p., potrebbe dirsi scriminata, perché in tal caso gli agenti si sarebbero dovuti astenere dal compierla » (Sent. Corte App. Sez. Dist. di Taranto n. 372/04 del 10.06.2004, pagg. 125/126).

Al contrario, invece, nel caso che ci occupa, la mancata adozione di tutte le misure necessarie ad evitare quel fenomeno di spolverio originato dall'area dei parchi minerali ha determinato un'accentuazione dello stesso, e la prova di un generalizzato trend peggiorativo per ciò che attiene alle emissioni diffuse si rinviene nelle molteplici denunce sporte da residenti nel Quartiere Tamburi di Taranto ».

3 – *Il provvedimento di sequestro preventivo.*

Il Gip di Taranto ha, contestualmente all'emanazione della misura cautelare personale, disposto il sequestro preventivo delle seguenti aree, e degli impianti e materiali ivi esistenti, dello stabilimento siderurgico Ilva Spa di Taranto: area parchi, area cokerie, area agglomerato, area altiforni, area acciaierie, area grf (gestione rottami ferrosi).

Nel provvedimento sono stati nominati custodi ed amministratori dei predetti impianti:

per tutti gli aspetti tecnico-operativi, l'ing. Barbara Valenzano (Dirigente del Servizio tecnologie della sicurezza e gestione dell'emergenza presso la Direzione scientifica dell'ARPA Puglia – Lungomare Trieste n. 27 – 70121 Bari, nonché componente di Comitato tecnico regionale prevenzione incendi) che sarà coadiuvata dall'ing. Emanuela Laterza (funzionario presso lo stesso Servizio) e dall'ing. Claudio Lofrumento (funzionario presso il Servizio impiantistico e rischio industriale del Dipartimento provinciale ambientale di Bari), i quali avvieranno immediatamente le procedure tecniche e di sicurezza per il blocco delle specifiche lavorazioni e lo spegnimento degli impianti sopra indicati, sovrintendendo alle operazioni ed assicurandone lo svolgimento nella rigorosa osservanza delle prescrizioni a tutela della sicurezza ed incolumità pubblica e a tutela della integrità degli impianti;

per tutti gli aspetti amministrativi connessi alla gestione degli impianti sottoposti a sequestro e del personale addetto agli stessi (per i quali si dovranno esperire tutte le possibilità di ricollocazione lavorativa, presso altri impianti e reparti dello stabilimento ovvero in altro modo), il dottor Mario Tagarelli, iscritto all'albo dei commercialisti di Taranto (domiciliato in Taranto alla via Nitti 45/A), che potrà essere coadiuvato, ove necessario, da collaboratori di successiva individuazione.

Nel corpo della motivazione del provvedimento si legge: « Le risultanze tutte del procedimento denunciano a chiare lettere l'esistenza, nella zona del tarantino, di una grave ed attualissima situazione di emergenza ambientale e sanitaria, imputabile alle emissioni inquinanti, convogliate, diffuse e fuggitive, dello stabilimento Ilva Spa e, segnatamente, di quegli impianti ed aree del siderurgico

che presentano le accertate e persistenti criticità ambientali di cui si è diffusamente detto — Area Parchi, Area Cokerie, Area Agglomerato, Area Altiforni, Area Acciaierie ed Area GRF (Gestione Rottami Ferrosi).

Tale situazione impone l'immediata adozione — a doverosa tutela di beni di rango costituzionale che non ammettono contemperamenti, compromessi o compressioni di sorta quali la salute e la vita umana — del sequestro preventivo dei predetti impianti, funzionale alla interruzione delle attività inquinanti ad essi ascrivibili e tali da integrare gli estremi delle fattispecie criminose ipotizzate dalla procura della Repubblica di Taranto. () Ciò, affinché — considerate le inequivocabili e cogenti indicazioni affidate alla valutazione dell'Autorità Giudiziaria dalle perizie espletate e dagli ulteriori accertamenti svolti nel corso delle indagini — non un altro bambino, non un altro abitante di questa sfortunata città, non un altro lavoratore dell'Ilva, abbia ancora ad ammalarsi o a morire o ad essere comunque esposto a tali pericoli, a causa delle emissioni tossiche del siderurgico.

Le dimensioni dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto, i suoi livelli di produzione, la sua ubicazione geografica, che lo vede situato a ridosso dell'abitato cittadino, a pochi metri di distanza dai primi edifici del quartiere Tamburi, la acclarata pericolosità della siderurgia (i periti epidemiologi hanno infatti ricordato che la IARC — Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro — ha classificato la siderurgia tra i processi produttivi per cui esiste un'evidenza sufficiente di cancerogenicità per l'uomo gruppo 1: v. pagg. 71/72 della relazione Biggeri-Triassi-Forastiere), le accertate, gravi criticità strutturali e funzionali degli impianti Ilva e le loro pesantissime ricadute in termini di impatto ambientale: tutto converge nell'evidenziare come non possa più essere consentito al siderurgico tarantino del gruppo RIVA di sottrarsi al dovere di anteporre, alla logica del profitto, sino ad oggi così spregiudicatamente e cinicamente seguita, il rispetto della salute delle persone — lavoratori e popolazione residente — e della salubrità dell'ambiente nel suo complesso, risorsa irrinunciabile per qualunque comunità.

(...)

Non può più essere consentita una politica imprenditoriale che punta alla massimizzazione del risparmio sulle spese per le performances ambientali del siderurgico, i cui esiti per la comunità tarantina ed i lavoratori del siderurgico, in termini di disastro penalmente rilevante ex articolo 434 e 437 c.p., sono davvero sotto gli occhi di tutti, soprattutto dopo i vari, qualificati e solidissimi contributi tecnico-scientifici ed investigativi agli atti del procedimento.

(...)

Pertanto, solo la compiuta realizzazione di tutte « le misure tecniche necessarie per eliminare le situazioni di pericolo » individuate dai periti chimici (v. pagg. 545/554 del relativo elaborato peritale, nonché sopra, sub paragrafo 5.5), in uno alla attuazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni maggiormente inquinanti (quali quelle contenenti diossine e PCB), potrebbe legittimare l'autorizzazione — previa attenta ed approfondita valutazione, da parte di tecnici nominati dall'A.G., dell'efficacia, sotto il profilo della preven-

zione ambientale, delle misure eventualmente adottate — ad una ripresa della operatività dei predetti impianti.

Deve, dunque, ordinarsi il sequestro, senza facoltà d'uso, delle aree e degli impianti sopra indicati, per la cui custodia ed amministrazione questo giudice provvede (in ossequio all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui « rientrano nella competenza del g.i.p., in quanto « autorità giudiziaria » che ha disposto il sequestro, e non del pubblico ministero, la nomina del custode per l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e la determinazione delle modalità di esecuzione del medesimo »: così, tra tante, Cass. Sez. II, sent. n. 23572 del 6.05.2009, dep. 0.06.2009, imp. Brigadeci e altri) come da dispositivo ».

4 — *L'audizione del presidente dell'Ilva Spa, Bruno Ferrante.*

In data 6 agosto 2012, dopo l'emanazione dei provvedimenti cautelari personali e reali da parte del Gip di Taranto, la Commissione ha ritenuto opportuno procedere anche all'audizione del presidente dell'Ilva Spa, Bruno Ferrante.

Il dottor Ferrante, nominato presidente di Ilva il 10 luglio 2012, ha fornito una serie di informazioni attinenti agli investimenti effettuati dalla società a partire dal 1995 (ossia da quando l'Ilva è divenuta di proprietà della famiglia Riva).

Ha dichiarato che da tale data sono stati investiti nello stabilimento 4,5 miliardi di Euro, di cui 1,1 miliardi esclusivamente a tutela dell'ambiente, il tutto a dimostrazione di quanta attenzione vi sia stata nel corso degli anni per la salvaguardia della salubrità ambientale (circostanza questa, peraltro, riferita anche dal Ministro Passera nel corso di un intervento al Senato).

Una delle questioni principali affrontate nel corso dell'audizione ha riguardato il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, già rilasciato dal Ministero dell'ambiente all'Ilva (seppure poi sottoposto a riesame) e l'osservanza, da parte della società, delle prescrizioni ivi contemplate. Il dottor Ferrante ha dichiarato: « Come potete immaginare, il problema verteva molto sull'autorizzazione di impatto ambientale (AIA). Infatti, mentre l'azienda dice di aver ricevuto l'autorizzazione di impatto ambientale nell'agosto del 2011 e di essersi adeguata, osservando tutte le disposizioni in essa contenute, il ragionamento della procura della Repubblica ed evidentemente anche del Gip è che non basta rispettare le regole, ma è necessario fare qualcosa in più se si danneggia l'ambiente. Questa è la posizione della procura e del Gip, alla quale abbiamo obiettato dicendo che le regole dell'ordinamento sono state sempre osservate da parte dell'azienda. Certo, si possono commettere degli errori, ma non c'è stata la consapevolezza di commettere dei reati e di danneggiare l'ambiente. Un'altra osservazione che ho fatto, occupandomi in questi pochi giorni dell'azienda, è che c'era un'eccessiva conflittualità. La società, infatti, ricorreva su tutto. Qualsiasi provvedimento venisse adottato dalla pubblica autorità era oggetto di ricorso da parte dell'azienda al tribunale amministrativo, ricorsi che, in alcuni casi, hanno pure avuto